

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 21/08/2006 n. 4942
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Non è conforme al diritto comunitario la facoltà prevista dall'art. 21, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che consente alla stazione appaltante di limitare il controllo dell'anomalia delle offerte al 75% delle voci che la compongono (Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 543). La predetta disposizione legislativa nazionale nonché l'art. 30, n. 4, della direttiva n. 93/37 del Consiglio CE del 14 giugno 1993 devono essere interpretati nel senso di garantire una effettiva fase di valutazione dell'anomalia delle offerte, da svolgersi in contraddittorio tra stazione appaltante ed impresa concorrente, successivamente all'apertura delle buste ed indipendentemente dalle giustificazioni previamente fornite in sede di presentazione delle offerte (C.d.S., sez. IV, 21 gennaio 2003, n. 232; 21 agosto 2002, n. 4266). In particolare, l'art. 30.4 della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993 impone, a pena di illegittimità, che l'offerta sospettata di anomalia sia oggetto di verifica in contraddittorio e cioè impone l'instaurazione di un sub-procedimento all'interno del procedimento di scelta del contraente, collocato dopo la fase dell'apertura delle buste e prima dell'aggiudicazione dell'appalto, che si articola in tre fasi: richiesta delle giustificazioni delle offerte da parte dell'amministrazione aggiudicatrice; presentazione dei chiarimenti, precisazione degli eventuali elementi giustificativi dell'offerta da parte della ditta la cui offerta è stata sospettata di anomalia; verifica e valutazione delle giustificazioni e dei chiarimenti da parte dell'amministrazione aggiudicatrice (Cons. Stato, Sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5013).